

**REGOLAMENTO (CE) N. 49/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 gennaio 2003**  
**relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 6 e 7 gennaio 2003, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.
- (2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 9 gennaio 2003 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 6 e 7 gennaio 2003 e trasmesse alla Commissione il 9 gennaio 2003, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 7 gennaio 2003 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.